

Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19 DI CONSIGLIO COMUNALE

Estratto dal verbale della seduta del 27/03/2014

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICHE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Vice Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

1 /		
CANOVI ROMANO	Sindaco	Presente
VIGNALI GIANLUCA	Consigliere	Assente
RICCI MAURIZIO	Consigliere	Presente
SOCI MARCO	Consigliere	Presente
LO RUSSO LEO	Consigliere	Presente
BALESTRI CHIARA	Consigliere	Presente
FERRARI GIULIANO	Consigliere	Presente
VIGNUDINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MANNI PRIMO	Consigliere	Presente
CASOLARI VALTER	Consigliere	Presente
CORSINI ENRICO	Consigliere	Presente
BERNARDONI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Presente
FRAULINI NINO	Consigliere	Assente
MELCHIORRI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
CINTORI GIAN PAOLO	Consigliere	Presente
VENTURELLI DAVIDE	Consigliere	Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 2

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CHIODI, MINELLI, ISEPPI, SALSI E SCARUFFI.

Assume la presidenza il Sig. RICCI MAURIZIO - Vice Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Vice Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICHE.

(Come previsto del comma 1^{dell'} art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Come indicato nella precedente deliberazione n. 16 del 27.03.2014, di approvazione del Piano Generale di Sviluppo - aggiornamento 2014, l'illustrazione, la discussione e la dichiarazione di voto del presente punto è stata effettuata in modo congiunto a quella dei punti n. 2), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) dell'O.d.G. della odierna seduta.

Il Vice Presidente, al termine dell'ampio dibattito, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 15
consiglieri votanti	n. 15
voti favorevoli	n. 10

voti contrari n. 5 (Bernardoni, Biolchini, Melchiorri, Cintori e Venturelli)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n.10 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Bernardoni, Biolchini, Melchiorri, Cintori e Venturelli), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) con delibera di Consiglio Comunale 25 ottobre 2012, n. 36;
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013, ha modificato l'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, abrogando la disposizione che prevede l'importo minino di 30 euro per gli atti di accertamento e per l'iscrizione a ruolo.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Regolamento Comunale Imu per adeguarlo al nuovo contesto normativo apportando le seguenti modifiche:

- all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni»;
- all'art. 7:
 - o il primo comma è sostituito dal seguente: «L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ».La modifica si rende necessaria in quanto la legge n. 147 del 2013 reca disposizioni comuni alla IUC, e quindi anche all'IMU;
 - o il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00».

 A seguito della non applicazione dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, agli accertamenti comunali, il regolamento deve indicare l'importo minimo degli
 - atti di accertamento, importo che viene fatto coincidere con l'importo minimo di versamento;
- all'art. 8, al comma 4, è infine aggiunto il seguente periodo: «La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso»;
- all'art. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00».
 - A seguito della non applicazione dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, ai tributi comunali, il regolamento deve indicare l'importo minimo per il quale si procede alla riscossione coattiva; l'importo viene fatto coincidere con l'importo minimo di versamento e con l'importo minimo dell'atto di accertamento.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18.03.2014;

Visto il parere favorevole espresso della Commissione Pianificazione, Programmazione, Contabilità Economica e Controllo in data 19.03.2014;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto;

DELIBERA

- A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria le seguenti modifiche:
 - all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni»;

- all'art. 7:
 - o il primo comma è sostituito dal seguente: «L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ».
 - o il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00».
- all'art. 8, al comma 4, è infine aggiunto il seguente periodo: «La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso»;
- all'art. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00»;
- B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;
- C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- D) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Il Direttore dell'Area Servizi Finanziari F.to (COVILI FABRIZIO)

Pavullo nel Frignano, 15/03/2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Il Direttore dell'Area Servizi Finanziari F.to (COVILI FABRIZIO)

Pavullo nel Frignano, 15/03/2014

Assessore Proponente F.to ISEPPI STEFANO

7.500

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE F.to RICCI MAURIZIO IL SEGRETARIO GENERALE F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pavullo lì, 03/04/2014

IL MESSO COMUNALE F.to Claudio Bonucchi IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Giampaolo Giovanelli

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo lì, 03/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Giampaolo Giovanelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

134, comma 3 D.Lgs.	18.08.2000, n. 267);	_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (34, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);	Art
Addì		IL SEGRETARIO GENERALE F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO)
La presente deliberazione, che all'originale e viene rilasciata per		o pari a quelle numerate è copia confor	
Pavullo li		IL SEGRETARIO GENERALE	



Allegato 1) alla deliberazione di C.C. n. 19 del 27/03/2014 IL SEGRETARIO GENERALE F.to (Dr. Giampaolo Giovanelli)

E' copia conforme all'originale dell'allegato 1) alla deliberazione di C.C. n. 19 del 27/03/2014 IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Giampaolo Giovanelli)

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Provincia di Modena)

IMU

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 25/10/2012 Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 27/03/2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art.3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3
Art. 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	3
Art. 5 Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 6- Versamenti minimi	4
Art.7 – Attività di controllo ed interessi moratori	4
Art. 8 – Rimborsi e compensazione	5
Art. 9- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	5
Art. 10 – Riscossione coattiva	5
Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento	5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- 1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o da altra documentazione agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e comunque in misura non inferiore ai valori venali determinati periodicamente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.
- 2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'Amministrazione Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato.
- 3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale.
- 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;

- b) mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera b), ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
- 6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 6 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3. Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00
- 4. Nel rispetto della normativa vigente e della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU), viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi.
- 5. La determinazione della consistenza di tale fondo e le modalità di gestione dello stesso saranno definite con apposto atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

- 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso

Art. 9 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
- 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione:
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 10 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.
- 2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.